

Programma Master and Back

Avviso pubblico 2010-2011

Percorsi di rientro











P.O.R. FSE 2007-2013 Competitività regionale e occupazione Asse IV – Capitale umano

Attività i.3.1

Percorsi di rientro

(Master and Back)

AVVISO PUBBLICO 2010-2011
PERCORSI DI RIENTRO

Sommario

1.	RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI5
2.	OBIETTIVI E RISORSE DESTINATE7
	RISORSE DISPONIBILI, AZIONI FINANZIABILI E PROCEDURA DI ARTECIPAZIONE8
4.	REQUISITI DEI CANDIDATI/DESTINATARI10
	4.1 CANDIDATI CHE HANNO CONCLUSO UN PERCORSO FORMATIVO FINANZIATO CON IL PROGRAMMA MASTER AND BACK
	4.2 CANDIDATI CHE HANNO CONCLUSO UN PERCORSO FORMATIVO EQUIVALENTE A QUELLI FINANZIATI CON IL PROGRAMMA MASTER AND BACK11
5.	PERCORSI DI RIENTRO PRESSO ORGANISMI OSPITANTI PRIVATI14
	5.1 REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEI <i>BENEFICIARI</i> – ORGANISMI PRIVATI15
	5.2 REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEL <i>PERCORSO</i> PRESSO ORGANISMI PRIVATI 16
	5.3 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO – ORGANISMI PRIVATI
	5.4 FINANZIAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI – ORGANISMI PRIVATI21
	PERCORSI DI RIENTRO DA SVOLGERSI PRESSO ORGANISMI OSPITANTI UBBLICI24
	6.1 REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEI <i>BENEFICIARI</i> - ORGANISMI PUBBLICI24
	6.2 REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEL <i>PERCORSO</i> PRESSO ORGANISMI PUBBLICI25
	6.3 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO – ORGANISMI PUBBLICI
	6.4 FINANZIAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI – ORGANISMI PUBBLICI . 29
	PERCORSI DI RIENTRO DA SVOLGERSI PRESSO ORGANISMI OSPITANTI DI ICERCA32
	7.1 REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEI <i>BENEFICIARI</i> – ORGANISMI DI RICERCA32
	7.2 REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEL <i>PERCORSO</i> PRESSO ORGANISMI DI
	RICERCA



11	O TUTELA DELLA PRIVACY	45
9.	. ULTERIORI INFORMAZIONI	44
	8.3 DOMANDE ERRONEE O INCOMPLETE	42
	8.2 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	41
	8.1 MODALITA' E TEMPI DI INVIO DELLE DOMANDE	39
8.	. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE	.38
	7.4 FINANZIAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI – ORGANISMI DI RICER	
	7.3 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO – ORGANISMI DI RICERCA	33



1. RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

Si richiamano:

- la Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 197, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- la Legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro":
- il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modifiche:
- la Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 15/16 del 13/04/2006 "Presa d'atto del Documento Strategico Regionale Preliminare";
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 27/13 del 21/06/2005, n. 59/34 del 13/12/2005 e n. 3/16 del 24/01/2006 con le quali è stato approvato il Programma strategico di alta formazione ed inserimento lavorativo denominato "Master and back":
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 19/8 del 09/05/2007 e la n. 6/32 del 30/01/2008 con le quali sono state approvate le linee di indirizzo e le direttive per la partecipazione ai bandi relativi alle annualità 2007 e 2008 del programma "Master and back";



- il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell' 11 luglio 2006 e successive modificazioni, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell' 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis";
- la Deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16-10-2007) concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013";
- la Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;
- la Decisione Comunitaria di adozione del Programma Operativo FSE Regione Sardegna 2007/2013, Decisione C (2007) n. 6081 del 30 novembre 2007;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 4/24 del 22/01/2008 "Presa d'atto del Programma Operativo Regionale Sardegna – Competitività regionale e occupazione – FSE 2007-2013";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/23 del 04/02/2009 "PO FSE 2007-2013.
 Presa d'atto del programma annuale 2009";
- l'Accordo del 04.02.2009 tra la Regione Autonoma della Sardegna, Direzione
 Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e



Sicurezza Sociale nella qualità di Autorità di Gestione del POR Sardegna FSE 2007-2013 e l'Agenzia regionale per il lavoro per l'espletamento delle funzioni di organismo intermedio, ai sensi dell'art. 59, secondo paragrafo, del Regolamento (CE) N. 1083/2006.

2. OBIETTIVI E RISORSE DESTINATE

Il POR Sardegna, per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013, individua nella diffusione dell'innovazione e della conoscenza i fattori essenziali per guidare i cambiamenti e sostenere i processi di miglioramento della competitività dei sistemi di impresa e dei contesti produttivi.

Il programma Master and Back prevede lo sviluppo di una serie di azioni volte a potenziare il sistema alta formazione/lavoro della Regione Autonoma della Sardegna nel suo complesso.

Il presente Avviso risponde alla finalità di creare opportunità occupazionali di elevato livello, favorendo l'inserimento professionale dei giovani laureati sardi che - sia attraverso percorsi formativi finanziati con il programma Master and Back, sia attraverso percorsi assimilabili e svolti autonomamente - si sono impegnati in un percorso formativo di eccellenza al di fuori del territorio regionale, offrendo loro (grazie ai contributi destinati agli organismi ospitanti) la possibilità di mettere a frutto nel contesto lavorativo sardo quanto appreso durante gli anni di formazione e specializzazione.

Il programma Master and Back punta quindi ad elevare qualitativamente l'inserimento lavorativo degli studenti e, contestualmente, offre agli organismi ospitanti la possibilità, avvalendosi di profili professionali formatisi presso prestigiose strutture nazionali e internazionali, di svilupparsi e crescere migliorando la propria performance o la competitività nei contesti produttivi di riferimento. La combinazione dei due fattori vuole rappresentare un presupposto per creare un'occupazione stabile e qualificata.



RISORSE DISPONIBILI, AZIONI FINANZIABILI E PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE

Il presente Avviso intende favorire, mediante apposito finanziamento, l'inserimento lavorativo dei giovani laureati che hanno recentemente elevato il proprio livello di preparazione post-lauream attraverso lo svolgimento di un percorso di alta formazione. L'inserimento avviene con l'attivazione di "percorsi di rientro" presso organismi privati, pubblici e di ricerca operanti all'interno del territorio regionale. A tal fine, l'Agenzia regionale per il lavoro eroga incentivi economici volti a sostenere finanziariamente la stipula di un contratto di lavoro tra i suddetti organismi e candidati in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 4, nei limiti e con le modalità descritte ai successivi paragrafi.

Gli interventi sono finanziati con le risorse del *Programma Operativo Regionale*Sardegna per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Asse IV – Capitale Umano.

Nell'ambito dei fondi complessivamente stanziati per il programma Master and Back, il presente Avviso si propone di finanziare percorsi di rientro **per un valore massimo complessivo di € 9.000.000,00**, così suddivisi:

€ 6.000.000,00 destinati a percorsi da svolgersi presso organismi privati;

€ 1.000.000,00 destinati a percorsi da svolgersi presso organismi pubblici;

€ 2.000.000,00 destinati a percorsi da svolgersi presso organismi di ricerca.

Gli organismi privati sono tenuti a contribuire con risorse proprie al finanziamento dei percorsi per una percentuale non inferiore al 15% del costo complessivo derivante dalla contrattualizzazione del candidato (per ulteriori informazioni cfr. paragrafo 5).

I percorsi saranno finanziati fino a esaurimento dei fondi. Nel caso in cui, nell'ambito di una o più tipologie di percorso, non dovessero essere impegnati tutti i finanziamenti stanziati, i residui saranno utilizzati per soddisfare eventuali richieste eccedenti i fondi destinati alle altre tipologie, nel rispetto delle proporzioni iniziali. Qualora vi siano ulteriori residui, questi saranno destinati ad azioni di supporto nell'ambito del programma Master and Back.



L'attivazione di un **percorso di rientro** ha come presupposto essenziale l'**incontro** tra un **candidato** che abbia svolto un percorso formativo finanziato attraverso il programma Master and Back o un percorso ad esso assimilabile concluso da non più di tre anni (così come specificato al paragrafo 4) e un **organismo** privato, pubblico o di ricerca operante nel territorio della Sardegna che sia in possesso dei requisiti di cui ai successivi paragrafi. Ai **paragrafi 5, 6 e 7** sono indicati infatti distinti requisiti e modalità di partecipazione a seconda che i percorsi debbano svolgersi presso organismi privati, organismi pubblici o organismi di ricerca.

In particolare, per permettere agli organismi ospitanti pubblici e di ricerca di avviare le procedure selettive dei candidati, nel rispetto della normativa di riferimento in materia di selezione del personale, per le domande relative a queste due tipologie di organismi è prevista una **tempistica di presentazione delle domande differenziata** rispetto a quella prevista per gli organismi privati. Maggiori informazioni sono riportate ai paragrafi di riferimento e al paragrafo 8.

La fase preliminare di incontro domanda/offerta tra candidati e organismi ospitanti potrà avvenire sia in modo autonomo che utilizzando una delle modalità messe a disposizione dall'Agenzia regionale per il lavoro.

Sarà infatti disponibile, all'interno del portale http://www.regione.sardegna.it/masterandback/ un ambiente virtuale di incontro domanda/offerta, denominato "Vetrine", il cui utilizzo non è obbligatorio ma può essere utile a candidati e organismi che volessero avvalersene per permettere un'agevole visualizzazione e consultazione delle reciproche caratteristiche.

Sarà cura dell'Agenzia dare adeguata pubblicità ad ulteriori eventuali iniziative organizzate a tal fine.

Una volta perfezionato l'incontro, per accedere ai benefici previsti dal presente Avviso pubblico i candidati e gli organismi interessati dovranno **compilare congiuntamente la domanda di finanziamento del percorso di rientro**, da presentarsi a cura dell'organismo ospitante secondo le modalità indicate al paragrafo 8, che sarà oggetto di verifica da parte degli uffici dell'Agenzia.

L'amministrazione provvederà poi a stilare, sulla base dei parametri prestabiliti ed in combinazione con l'ordine cronologico di invio delle domande, le graduatorie



provvisorie **distinte per tipologia di organismi ospitanti** (cfr. par. 5.3, 6.3 e 7.3), ad effettuare le verifiche sul rispetto dei requisiti formali e sostanziali esclusivamente nei confronti delle domande classificatesi in posizione utile nelle rispettive graduatorie e a pubblicare sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna le graduatorie definitive.

Nei successivi paragrafi sono dettagliati i requisiti di candidati e organismi nonché i criteri di valutazione per le diverse tipologie di percorsi di rientro.

4. REQUISITI DEI CANDIDATI/DESTINATARI

Possono partecipare alla presente procedura i candidati che abbiano concluso un percorso di alta formazione o di tirocinio fuori dal territorio regionale finanziato con il programma Master and Back (paragrafo 4.1) oppure che abbiano ultimato, da non più di tre anni, un percorso formativo equivalente a quelli finanziati dallo stesso programma (paragrafo 4.2).

4.1 CANDIDATI CHE HANNO CONCLUSO UN PERCORSO FORMATIVO FINANZIATO CON IL PROGRAMMA MASTER AND BACK

In relazione alla presente categoria possono partecipare alla presente procedura i candidati che

- a) <u>alla data di pubblicazione del presente Avviso</u> siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - non siano stati destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
 - non siano stati destituiti, dispensati o licenziati per motivi disciplinari dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
 - non abbiano ancora compiuto 41 anni;



risultino **residenti in Sardegna da almeno 3 anni** oppure abbiano avuto la residenza in Sardegna per almeno **20 anni** e l'abbiano trasferita altrove per non più di **7 anni**;

b) al momento dell'invio della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- non siano dipendenti dell'Amministrazione regionale sarda e degli Enti e Agenzie della Regione Autonoma della Sardegna;
- non abbiano già beneficiato di una borsa Master and Back, relativa a un percorso di rientro, nelle precedenti edizioni del programma. L'esclusione non opera nel caso in cui il contributo sia stato restituito interamente o qualora sia stata presentata rinuncia al finanziamento precedentemente all'effettiva erogazione;
- abbiano concluso un percorso formativo *post lauream* (si intendono esclusivamente: master universitario di II livello o master universitario all'estero, master di alta professionalizzazione, dottorato di ricerca, corso di specializzazione universitario, percorso di tipo artistico o musicale o tirocinio) finanziato con il Programma Master and Back, e abbiano conseguito il relativo titolo finale.

Si precisa che i candidati che hanno percepito una borsa Master and Back per lo svolgimento di un **dottorato di ricerca** preceduto da un **percorso propedeutico** (es. master), non possono partecipare al presente Avviso se non abbiano conseguito, al momento di invio della domanda, il titolo finale relativo all'ultimo percorso finanziato (dottorato).

4.2 CANDIDATI CHE HANNO CONCLUSO UN PERCORSO FORMATIVO EQUIVALENTE A QUELLI FINANZIATI CON IL PROGRAMMA MASTER AND BACK

In relazione alla presente categoria possono partecipare alla presente procedura i candidati che

- a) <u>alla data di pubblicazione del presente Avviso</u> siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - non siano stati destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure di sentenze di applicazione della



pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;

- non siano stati destituiti, dispensati o licenziati per motivi disciplinari dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- non abbiano ancora compiuto 41 anni;
- risultino residenti in Sardegna da almeno 3 anni oppure abbiano avuto la residenza in Sardegna per almeno 20 anni e l'abbiano trasferita altrove per non più di 7 anni;
- abbiano conseguito un diploma di laurea a ciclo unico (secondo le regole del vecchio ordinamento) o un diploma di laurea specialistica (secondo le regole del nuovo ordinamento) con votazione non inferiore a 100/110. Per le persone disabili, ai sensi della Legge 68/1999, la votazione non deve essere inferiore a 93/110. Nel caso di un titolo di studio conseguito all'estero, dovrà essere presentata - in allegato alla domanda – la documentazione attestante l'equivalenza del titolo e del voto conseguito, con indicazione della durata legale del corso di studi. Per la dichiarazione di equivalenza del titolo non è ammissibile alcuna dichiarazione sostitutiva resa dal candidato¹, ma la dichiarazione dovrà essere rilasciata dalle competenti Amministrazioni italiane (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Centri Servizi Amministrativi, l'Università etc.). Per l'equivalenza del voto, il candidato potrà presentare una dichiarazione sostitutiva della conversione, corredata di tutti gli elementi utili alla valutazione (voto originale, descrizione del sistema valutativo estero, tabelle di raffronto e formule matematiche di conversione), fermo restando il potere dell'amministrazione di rettificare le dichiarazioni erronee o incomplete.

b) al momento dell'invio della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- non siano dipendenti dell'Amministrazione regionale sarda e degli Enti e Agenzie della Regione Autonoma della Sardegna;
- non abbiano già beneficiato di una borsa Master and Back, relativa a un percorso di rientro, nelle precedenti edizioni del programma. L'esclusione non opera nel

¹ In particolare, nei casi di titoli conseguiti all'estero non saranno ritenuti validi ai fini della partecipazione al presente Avviso titoli quali *Bachelor* o altri titoli equivalenti ad una laurea di primo livello in Italia.



caso in cui il contributo sia stato restituito interamente o qualora sia stata presentata rinuncia al finanziamento precedentemente all'effettiva erogazione;

- abbiano concluso, **da non più di 3 anni**, con conseguimento del relativo titolo o attestato finale, un percorso di alta formazione o un tirocinio assimilabile a quelli finanziati con il Programma Master and Back, iniziato successivamente al conseguimento del diploma di laurea di cui al precedente punto a), quinto capoverso, e svolto interamente fuori dal territorio regionale, rientrante in una delle seguenti categorie:
 - master universitari di Il livello, con rilascio del titolo di Master universitario di Il livello, della durata di almeno sei mesi e con un valore di almeno 60 CFU erogati da università italiane, sia pubbliche che private, riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, operanti fuori dal territorio regionale;
 - master universitari, con rilascio del titolo di Master universitario, della durata di almeno sei mesi e con un valore di almeno 60 ECTS (ovvero un volume di lavoro di apprendimento, espresso anche attraverso altri sistemi di conteggio, pari a 1500 ore) erogati da università estere, sia pubbliche che private, autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale sul territorio in cui operano;
 - master di alta professionalizzazione, con rilascio del titolo di Master, della durata di almeno sei mesi erogati da istituti e organismi di formazione non universitari italiani o esteri, sia pubblici che privati, operanti fuori dal territorio regionale, nel cui statuto sia espressamente prevista la finalità della formazione post lauream e superiore;
 - dottorati di ricerca che prevedano il titolo finale di Dottore di ricerca o Doctor of Philosophy (PhD) o altro titolo equivalente svolti presso università italiane, sia pubbliche che private, riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, operanti al di fuori del territorio regionale, o presso università estere, sia pubbliche che private, autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale sul territorio in cui operano;



 corsi di specializzazione, con rilascio del titolo di Diploma di specializzazione, della durata di almeno due anni, svolti presso scuole universitarie di specializzazione in Italia, operanti fuori dal territorio regionale;

• tirocini della durata di almeno 6 mesi svolti interamente fuori dal territorio regionale, con rilascio dell'attestato finale o documento equivalente da parte dell'organismo ospitante, a condizione che i percorsi di tirocinio svolti in Italia siano stati effettuati presso enti operanti al di fuori del territorio regionale secondo le modalità previste dalla L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 18 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 o, in alternativa, dalla normativa regionale di riferimento, oppure, per i percorsi di tirocinio svolti all'estero, ai sensi della normativa in vigore nel paese di riferimento.

Coloro che, alla data di invio della domanda di finanziamento, stiano svolgendo un percorso finanziato con il programma Master and Back non ancora concluso con il conseguimento del titolo finale **sono esclusi dalla partecipazione** al presente Avviso anche se in possesso di altri titoli conseguiti precedentemente, relativi a percorsi con caratteristiche assimilabili a quelle dei percorsi finanziati con il Programma Master and Back.

5. PERCORSI DI RIENTRO PRESSO ORGANISMI OSPITANTI PRIVATI

Il presente paragrafo disciplina i percorsi di rientro da svolgersi presso **organismi ospitanti privati**, al finanziamento dei quali è destinato un importo complessivo pari a € **6.000.000,00.**

Le domande congiunte di finanziamento relative a questa tipologia di percorsi dovranno essere inviate in forma cartacea (solo tramite servizio postale, corriere o altro recapito autorizzato) esclusivamente a partire dal 1 settembre 2011 e non oltre il 30 settembre 2011². Per le modalità di presentazione delle domande si prega di far riferimento al par. 8.

² Comma modificato in data 01.07.2011. Il testo precedente recitava "a partire dal 18 luglio 2011 e non oltre il 9 settembre 2011"

14



5.1 REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEI BENEFICIARI – ORGANISMI PRIVATI

In relazione a questa categoria possono partecipare alla presente procedura gli organismi privati – così come definiti dalla Raccomandazione CE 2003/361 del 06/05/2003 - operanti nel territorio della Sardegna. Tali soggetti sono intesi come qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica – che, al momento di presentazione della domanda, rispettino i seguenti requisiti:

- a) nei confronti del **titolare**, se si tratta di impresa individuale; di ciascun **socio**, se si tratta di società in nome collettivo; dei **soci accomandatari**, se si tratta di società in accomandita semplice; degli **amministratori muniti di poteri di rappresentanza**, se si tratta di altro tipo di società:
- non sia pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 né siano stati dichiarati falliti - salvo l'ipotesi di riabilitazione (tale dichiarazione dovrà essere resa, in apposita autocertificazione, da **tutti** i soggetti elencati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Cfr. par. 8);
- non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici (tale dichiarazione dovrà essere resa, in apposita autocertificazione, da tutti i soggetti elencati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Cfr. par. 8);

b) nei confronti dell'organismo:

- non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo;



- non sia stato sottoposto ad alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
- sia in regola con le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- sia in possesso dei **requisiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti d'importanza minore "de minimis"** (Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis");
- abbia una sede operativa nel territorio della Sardegna da almeno sei mesi;
- abbia iniziato l'attività da almeno 24 mesi;
- non abbia effettuato riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti (non sono da considerarsi riduzioni del personale i licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, né le naturali scadenze contrattuali o per decorso del termine apposto o le cessazioni per pensionamento del lavoratore).

5.2 REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEL PERCORSO PRESSO ORGANISMI PRIVATI

Gli organismi ospitanti in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo possono richiedere il finanziamento per un percorso di rientro da attivarsi attraverso le seguenti tipologie contrattuali:

- contratti di lavoro subordinato (in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore di riferimento dell'organismo ospitante per l'inquadramento nel livello economico contrattuale iniziale della categoria/qualifica professionale adeguata alla laurea/specializzazione posseduta dal candidato) a tempo indeterminato o di durata pari a 12 o 24 mesi;
- contratti di lavoro di tipo parasubordinato di durata pari a 12 o 24 mesi e il cui costo complessivo non sia inferiore ad € 24.000,00 annui. Si precisa che per questa tipologia contrattuale l'Agenzia si riserva di richiedere ai soggetti contraenti, in sede di



concessione dell'eventuale finanziamento, la presentazione della certificazione del progetto da parte della Direzione provinciale del lavoro (ai sensi del combinato disposto art. 75 del D.Lgs. n. 276/03 e art. 5, lettera a, legge n. 30/2003) e, in difetto, di procedere alla revoca del finanziamento.

Non saranno ammessi percorsi con durate differenti da quelle sopra indicate.

I percorsi dovranno avere inizio (decorrenza dei contratti), pena la revoca del finanziamento concesso, nel periodo compreso tra la data di ricezione della comunicazione di concessione del contributo di cui al successivo paragrafo 5.3 e i 60 giorni successivi.

Gli organismi ospitanti privati, a pena di esclusione, dovranno contribuire con risorse proprie al finanziamento del costo complessivo lordo derivante dalla contrattualizzazione del candidato per una percentuale non inferiore al 15%. Non sono compresi nel costo complessivo lordo l'eventuale IRAP né gli eventuali emolumenti a carattere straordinario o occasionale, rimborsi spese e oneri accessori relativi alle spese di gestione del personale, che restano quindi a carico dell'organismo e non possono essere considerati come quota di cofinanziamento.

LIMITAZIONI

Non può essere attivato un percorso di rientro qualora:

- il candidato sia legato da una relazione di parentela o affinità fino al secondo grado con il titolare, se si tratta di impresa individuale; i soci, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; i soci e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società; oppure qualsiasi altro soggetto titolare di poteri gestionali o della legale rappresentanza dell'organismo ospitante; l'incompatibilità per ragioni di parentela o affinità non opera per i soci di cooperative che abbiano un numero di soci uguale o superiore a 50 o per i soci che detengano un capitale sociale uguale o inferiore al 2%;
- tra l'organismo ospitante e il candidato sia in essere, alla data di presentazione della domanda, un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato oppure qualora lo



stesso sia cessato, per qualunque motivo, nei sei mesi precedenti. La presente

- per prestazioni da considerarsi di natura occasionale ai sensi delle vigenti leggi (sono da intendersi tali le prestazioni effettuate a favore di un unico committente, di durata non superiore ai 30 giorni e il cui compenso complessivo non superi in ogni caso €5000,00);
- per rapporti di lavoro parasubordinato o subordinato a termine, in corso o cessati – per qualunque motivo – nei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, qualora la domanda di finanziamento per il percorso di rientro abbia ad oggetto la stipula di un contratto di natura subordinata a tempo indeterminato.

5.3 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO – ORGANISMI PRIVATI

Alle domande di finanziamento, inviate secondo le modalità di cui al paragrafo 8, sarà assegnato un punteggio complessivo derivante dalla somma di valori, basati su parametri oggettivi di applicazione automatica, attribuiti alle caratteristiche del percorso di rientro, come specificato nella seguente tabella:

TIPOLOGIA CONTRATTUALE	PUNTEGGIO
Contratto a tempo indeterminato	10 punti
Contratto a termine di tipo subordinato o parasubordinato della durata di 24 mesi	6 punti
Contratto a termine di tipo subordinato o parasubordinato della durata di 12 mesi	0 punti

limitazione non opera:



QUOTA DI COFINANZIAMENTO DEL PERCORSO DI RIENTRO A CARICO DELL'ORGANISMO OSPITANTE SUPERIORE AL 15%³

Sarà attribuito 1 punto per ogni 5% di quota di cofinanziamento ulteriore rispetto a quella obbligatoria.

Ai fini del calcolo del punteggio gli eventuali arrotondamenti verranno fatti per difetto. Es: per una percentuale pari al 28,6% verrà considerato il 25% e attribuito un punteggio pari a 2.

)	PUNTEGGIO		
	15%	0	
	20%	1	
	25%	2	
i	30%	3	
•			

Alle domande che, sulla base dell'attribuzione del punteggio complessivo derivante dalla somma dei valori sopra elencati, risultassero a pari merito, sarà attribuita priorità sulla base dell'ordine cronologico di invio della domanda, per il quale faranno fede la data e l'ora riportate sul timbro postale o equivalente attestazione di invio (cfr. par. 8). I mittenti avranno cura di verificare che sul plico risultino indicati la data e l'orario di accettazione da parte dell'ufficio postale, del corriere o altro recapito autorizzato (nel timbro postale o analoga attestazione di invio) ed, in difetto di indicazioni relativamente all'orario, verrà considerato ai fini dell'inserimento in graduatoria l'orario delle ore 23:59 del giorno di spedizione mentre qualora non risulti in maniera certa neppure la data di invio, saranno considerati utili la data e l'orario di arrivo presso l'Agenzia regionale per il lavoro e, se pervenuta successivamente ai termini di scadenza, la domanda sarà considerata inammissibile.

Le domande di partecipazione firmate dall'organismo e dal candidato dovranno, infatti, essere trasmesse dall'organismo in busta chiusa insieme allo schema di contratto e agli altri documenti richiesti (cfr. par. 8), esclusivamente tramite servizio postale, corriere o altro recapito autorizzato, a partire dal 1 settembre e non oltre il 30 settembre 2011. Non potranno essere prese in considerazione, per nessun motivo, domande di finanziamento inviate prima del 1 settembre o successivamente al 30 settembre

19

³ La quota di cofinanziamento deve essere calcolata sul costo complessivo lordo, al netto dell'eventuale IRAP, degli eventuali emolumenti a carattere straordinario o occasionale, dei rimborsi spese e degli oneri accessori relativi alle spese di gestione del personale derivanti dalla contrattualizzazione del candidato.



2011 o presentate, anche entro i suddetti termini, direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Agenzia⁴.

Successivamente alla scadenza dei termini per la partecipazione, l'amministrazione provvederà:

- all'apertura di tutte le buste contenenti le domande pervenute e alla protocollazione mediante sistema informatico;
- all'attribuzione del punteggio relativo alla tipologia contrattuale e alla quota di cofinanziamento proposta (di cui alla precedente tabella);
- alla predisposizione di una graduatoria provvisoria, ad esclusivo uso interno, che (per le domande classificatesi a pari merito) terrà conto dell'ordine cronologico di invio (come sopra specificato);
- ad effettuare, per le sole domande classificatesi in posizione utile per ottenere il finanziamento, le ulteriori verifiche documentali sul rispetto dei requisiti formali e sostanziali. Nel caso in cui sulle domande esaminate si riscontrassero irregolarità o cause di inammissibilità, si procederà all'esclusione e la verifica andrà a scorrimento fino ad esaurimento dei fondi disponibili con riferimento alla presente categoria.

L'attività istruttoria si concluderà con la pubblicazione delle graduatorie, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista per la presente categoria, a meno che il numero delle istanze pervenute e/o gli adempimenti conseguenti ad eventuali irregolarità delle stesse non giustifichino tempi più lunghi. La pubblicazione della graduatoria costituirà notifica a tutti gli interessati.

A conclusione della fase istruttoria sarà inviata agli organismi ospitanti una comunicazione di concessione del finanziamento in caso di esito positivo, e, in caso di esito negativo (per riscontro di irregolarità o cause di inammissibilità), una comunicazione di esclusione. Nessuna ulteriore verifica documentale o invio di

_

⁴ Comma modificato in data 01.07.2011. Il testo precedente recitava "Le domande di partecipazione firmate dall'organismo e dal candidato dovranno, infatti, essere trasmesse dall'organismo in busta chiusa insieme allo schema di contratto e agli altri documenti richiesti (cfr. par. 8), esclusivamente tramite servizio postale, corriere o altro recapito autorizzato, a partire dal 18 luglio e non oltre il 9 settembre 2011. Non potranno essere prese in considerazione, per nessun motivo, domande di finanziamento inviate prima del 18 luglio o successivamente al 9 settembre 2011 o presentate, anche entro i suddetti termini, direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Agenzia".



comunicazione sarà effettuata nel caso di domande non ammesse in quanto non classificatesi in posizione utile per ottenere il finanziamento.

5.4 FINANZIAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI – ORGANISMI PRIVATI

Il finanziamento delle domande avverrà secondo l'ordine di posizionamento nella graduatoria finale, stilata sulla base di quanto previsto al paragrafo precedente, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili con riferimento alla presente categoria. Eventuali economie derivanti da un mancato utilizzo di tutte le risorse finanziarie destinate ai percorsi di rientro da svolgersi presso organismi ospitanti privati saranno destinate ad aumentare proporzionalmente la dotazione finanziaria prevista per le altre categorie di percorsi nell'ambito del presente Avviso o, qualora vi siano ulteriori residui, questi saranno destinati ad azioni di supporto nell'ambito del programma Master and Back.

Il contributo sarà erogato all'organismo ospitante il quale dovrà provvedere a sua volta alla retribuzione mensile del candidato. L'effettiva erogazione potrà avvenire solo dietro presentazione, da parte dell'organismo, della documentazione richiesta dall'Agenzia in sede di concessione del finanziamento. In particolare, entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione di concessione (pena la revoca del contributo) dovrà essere inviato dall'organismo ospitante il contratto datato e sottoscritto da entrambe le parti, in originale o in copia autentica e perfettamente conforme allo schema trasmesso in allegato alla domanda di finanziamento (cfr. par. 8).

Il contributo avrà caratteristiche diverse a seconda della modalità prescelta per l'attivazione del percorso di rientro:

• nel caso di contratti di lavoro subordinato il contributo annuale sarà pari alla differenza tra il costo complessivo annuale lordo, calcolato in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore di riferimento dell'organismo ospitante per l'inquadramento nel livello economico contrattuale iniziale della categoria/qualifica professionale adeguata alla laurea/specializzazione posseduta dal candidato, e la quota di cofinanziamento proposta dall'organismo ospitante, che non potrà in ogni caso essere inferiore al 15% (tutti gli elementi dovranno essere indicati all'interno della domanda congiunta - Allegato A). In ogni caso, il contributo



erogato dall'Agenzia non potrà essere superiore ai € 36.000,00 annuali. L'IRAP, così come gli eventuali emolumenti a carattere straordinario o occasionale, i rimborsi

spese e gli oneri accessori relativi alle spese di gestione del personale, resteranno a

carico del datore di lavoro e non sono compresi nell'importo considerato né possono

essere considerati come quota di cofinanziamento. Il finanziamento sarà erogato per

un periodo pari alla durata del contratto (12 o 24 mesi) e, solo in caso di contratto a

tempo indeterminato, per un periodo di 36 mesi;

 nel caso di contratti di lavoro parasubordinato, così come regolati al par. 5.2, sarà erogato un contributo massimo pari a € 24.000,00 annuali, fermo l'obbligo per l'organismo ospitante di contribuire al finanziamento del percorso di rientro per una quota inferiore al 15% dell'importo complessivo derivante contrattualizzazione del candidato. L'IRAP, gli eventuali emolumenti a carattere straordinario o occasionale, i rimborsi spese e gli oneri accessori relativi alle spese di gestione del personale, resteranno a carico del datore di lavoro e non sono compresi nell'importo considerato né possono essere considerati come quota cofinanziamento. Il finanziamento sarà erogato per un periodo pari alla durata del contratto (12 o 24 mesi).

L'erogazione del contributo avverrà in quote semestrali con le sequenti modalità:

- a. Rimborso. Nel caso in cui l'organismo ospitante intenda anticipare con risorse proprie i costi di contrattualizzazione relativi ad ogni semestre per tutta la durata del finanziamento, dovrà presentare periodicamente (con cadenza semestrale) domanda di rimborso secondo le modalità indicate in sede di concessione del finanziamento, corredata dei documenti semestrali attestanti lo svolgimento del rapporto di lavoro. Il contributo sarà erogato, a partire dalla scadenza del primo semestre, previa verifica di tutta la documentazione inviata;
- b. Anticipo. Nel caso in cui l'organismo ospitante intenda richiedere il finanziamento sotto forma di anticipo, il contributo sarà erogato previa verifica della regolarità della documentazione inviata in più soluzioni semestrali ognuna delle quali pari al 50% del contributo annuale concesso dietro presentazione di apposita garanzia fidejussoria.
 Il primo anticipo sarà infatti erogato in seguito all'invio del contratto di lavoro



all'amministrazione congiuntamente al documento attestante la garanzia fidejussoria (il cui costo costituisce una spesa eleggibile e verrà ammesso a rimborso dietro presentazione dei giustificativi dei costi sostenuti per l'accensione della polizza fidejussoria) che dovrà essere rilasciata da soggetti indicati all'art. 2 del Decreto del Ministero del Tesoro 22/04/1997 ossia dalle banche, dalle imprese di assicurazione indicate nella Legge 348 del 10/06/1982 o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del D.Lgs. 385 del 01/09/1983; dovrà avere come soggetto beneficiario l'Agenzia regionale per il lavoro e prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 c.c. ed all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c.; dovrà inoltre essere garantita la sua operatività entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta dell'Agenzia regionale per il lavoro, nonché possedere eventuali ulteriori caratteristiche che saranno specificate in sede di concessione. L'importo della garanzia dovrà essere pari al 50% del contributo annuale concesso, maggiorato del 10% (a copertura delle maggiori spese derivanti dagli interessi e dalle spese accessorie conseguenti all'eventuale mancata restituzione del contributo) e dovrà avere una durata complessiva superiore di sei mesi al termine finale del periodo per il quale viene richiesto il finanziamento. La fidejussione è prestata a garanzia degli obblighi di restituzione indicati di seguito. L'erogazione degli anticipi successivi al primo avverrà dietro presentazione di apposita domanda (da inviarsi secondo le modalità indicate in sede di concessione del finanziamento), corredata dai documenti semestrali attestanti lo svolgimento del rapporto di lavoro.

Nel caso di cui alla lettera b, qualora il percorso di rientro venga interrotto anticipatamente, il soggetto ospitante dovrà restituire la parte di contributo calcolata proporzionalmente al periodo di mancato svolgimento del percorso.

L'Agenzia regionale per il lavoro è tenuta ad effettuare controlli relativi alle dichiarazioni rese, alla documentazione prodotta e alle attività in svolgimento anche attraverso accertamenti diretti. Il riscontro di irregolarità, così come la presenza di dichiarazioni false e mendaci comporteranno la revoca del contributo, il conseguente recupero delle somme erogate e la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza. In caso di gravi irregolarità riscontrate e revoca del finanziamento per cause imputabili all'organismo potrà inoltre essere prevista l'esclusione dai benefici



previsti dai successivi avvisi pubblici Master and Back. Nei casi di revoca del finanziamento appena descritti, sarà richiesta la restituzione dell'intero contributo concesso, maggiorato degli interessi legali. La restituzione degli importi dovrà avvenire al

lordo delle eventuali ritenute fiscali operate dall'Agenzia regionale per il lavoro.

L'Agenzia potrà inoltre prevedere un sistema di monitoraggio periodico degli interventi finanziati, anche attraverso apposite visite all'interno delle strutture ospitanti per verificare la congruità dello svolgimento del percorso rispetto a quanto previsto. L'organismo ospitante e il candidato si impegnano quindi, con la partecipazione al presente Avviso, a collaborare alle attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi finanziati, e a consentire – previo congruo preavviso – l'accesso alle strutture in cui si svolge il percorso affinché i preposti dell'Agenzia possano svolgere le opportune attività di analisi e riscontro.

6. PERCORSI DI RIENTRO DA SVOLGERSI PRESSO ORGANISMI OSPITANTI PUBBLICI

Il presente paragrafo disciplina i percorsi di rientro da svolgersi presso organismi ospitanti pubblici, al finanziamento dei quali è destinato un importo complessivo pari a €1.000.000,00

Le domande congiunte di finanziamento relative a questa tipologia di percorsi dovranno essere inviate in forma cartacea (solo tramite servizio postale, corriere o altro recapito autorizzato) esclusivamente a partire dal 3 ottobre e non oltre il 18 novembre 2011. Per le modalità di presentazione delle domande si prega di far riferimento al par. 8.

6.1 REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEI BENEFICIARI - ORGANISMI PUBBLICI

In relazione a questa categoria possono partecipare alla presente procedura le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico



(come definiti all'art. 3 commi 25-26 d.lgs. 163/2006) **operanti nel territorio della Sardegna**, ad esclusione della Presidenza e degli Assessorati della Regione Autonoma della Sardegna.

6.2 REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEL *PERCORSO* PRESSO ORGANISMI PUBBLICI

Gli organismi ospitanti in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo possono richiedere il finanziamento per un percorso di rientro da attivarsi attraverso le seguenti tipologie contrattuali:

- contratti di lavoro subordinato (in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di riferimento dell'organismo ospitante per l'inquadramento nel livello economico contrattuale iniziale della categoria/qualifica professionale adeguata alla laurea/specializzazione posseduta dal candidato);
- contratti di lavoro di tipo parasubordinato e il cui costo complessivo non sia inferiore ad € 24.000,00 annui

Il finanziamento sarà concesso per una durata di 12 o 24 mesi, in relazione alla durata del contratto.

I percorsi dovranno avere inizio (decorrenza dei contratti), pena la revoca del finanziamento concesso, nel periodo compreso tra la data di ricezione della comunicazione di concessione del contributo di cui al successivo paragrafo 6.3 e i 60 giorni successivi, ad eccezione dei casi in cui gli adempimenti previsti richiedano tempi più lunghi.

Gli organismi ospitanti pubblici dovranno dare prova di aver rispettato, a pena di revoca del finanziamento, le disposizioni in materia di reclutamento previste dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego.

LIMITAZIONI

L'attivazione di percorsi di rientro presso organismi ospitanti pubblici è soggetta ai limiti elencati nella tabella che segue.



NUMERO DI DIPENDENTI	NUMERO MASSIMO PERCORSI DI RIENTRO
DELL'ORGANISMO OSPITANTE	PER ORGANISMO OSPITANTE
Da 0 a 20 dipendenti	1 percorso di rientro
Da 21 a 40 dipendenti	2 percorsi di rientro
Più di 40 dipendenti	3 percorsi di rientro

Si precisa che nel **numero massimo di percorsi** indicati nella tabella sono compresi non solo quelli per i quali l'organismo intende richiedere il finanziamento a valere sul presente Avviso, ma anche quelli finanziati dal programma Master and Back **già in corso di svolgimento** al momento di presentazione della domanda congiunta di finanziamento **e/o interrotti o conclusi da meno di sei mesi** dalla medesima data.

Ai fini del computo del numero dei dipendenti la struttura considerata è quella complessiva dell'ente che presenta domanda di finanziamento. Nel caso di enti complessi con pluralità di sedi, sarà considerata la sede dove il destinatario del percorso di rientro presterà la propria attività in modo prevalente, qualora tale struttura sia dotata di propria autonomia giuridica. In caso contrario, sarà preso in considerazione il numero di dipendenti della struttura a livello centrale.

Ai fini del presente Avviso saranno considerati tra i "dipendenti" tutti i lavoratori inseriti con contratto di assunzione a tempo indeterminato e determinato, in servizio al momento di presentazione della domanda.

E' esclusa la possibilità di attivare un percorso di rientro qualora **tra l'organismo ospitante e il candidato** sia in essere, alla data di presentazione della domanda, un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato oppure qualora lo stesso sia cessato nei sei mesi precedenti. La presente limitazione non opera per prestazioni da considerarsi di natura occasionale ai sensi delle vigenti leggi (sono da intendersi tali le prestazioni effettuate a favore di un unico committente, di durata non superiore ai 30 giorni e il cui compenso complessivo non superi in ogni caso € 5.000,00).

6.3 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO – ORGANISMI PUBBLICI

Gli enti pubblici non sono tenuti a cofinanziare i percorsi attivati presso le proprie strutture.

E' comunque facoltà dell'ente quella di obbligarsi ad una percentuale di cofinanziamento da indicarsi nella domanda congiunta, avvantaggiandosi in tal modo di un punteggio ai fini dell'inserimento in graduatoria proporzionale alla quota di cofinanziamento.

Difatti le domande presentate saranno valutate sulla base della quota di finanziamento del percorso di rientro a carico dell'organismo ospitante proposta, da calcolare sul costo complessivo lordo derivante dalla contrattualizzazione del candidato (l'IRAP, così come gli eventuali emolumenti a carattere straordinario o occasionale, i rimborsi spese e gli oneri accessori relativi alle spese di gestione del personale, resteranno a carico del datore di lavoro e non sono compresi nell'importo considerato né possono essere considerati come quota di cofinanziamento): sarà attribuito 1 punto per ogni 5% di quota di cofinanziamento.

QUOTA DI COFINANZIAMENTO DEL PERCORSO DI	PUNTEGGIO	
RIENTRO A CARICO DELL'ORGANISMO OSPITANTE	5%	1
Sarà attribuito 1 punto per ogni 5% di quota di		
cofinanziamento.	10%	2
Ai fini del calcolo del punteggio gli eventuali	15%	3
arrotondamenti verranno fatti per difetto. Es: per una	20%	4
percentuale pari al 18,6% verrà considerato il 15% e		
attribuito un punteggio pari a 3.		

Per l'eventuale cofinanziamento del percorso potranno essere utilizzati **fondi propri** dell'organismo ospitante o, qualora il percorso sia realizzato in collaborazione con un organismo privato, per il finanziamento potranno essere utilizzati **fondi dell'azienda partner**.



A parità di quota percentuale di cofinanziamento, sarà data priorità alle domande che prevedano un contratto di durata maggiore.

Alle domande che, in seguito all'applicazione del punteggio e delle priorità come sopra indicato, risultassero a pari merito, sarà attribuita un'ulteriore priorità sulla base dell'ordine cronologico di invio della domanda, per il quale faranno fede la data e l'ora riportate sul timbro postale o equivalente attestazione di invio (cfr. par. 8). I mittenti avranno cura di verificare che sul plico risultino indicati la data e l'orario di accettazione da parte dell'ufficio postale, del corriere o altro recapito autorizzato (nel timbro postale o analoga attestazione di invio) ed, in difetto di indicazioni relativamente all'orario, verrà considerato ai fini dell'inserimento in graduatoria l'orario delle ore 23:59 del giorno di spedizione mentre qualora non risulti in maniera certa neppure la data di invio, saranno considerati utili la data e l'orario di arrivo presso l'Agenzia regionale per il lavoro e, se pervenuta successivamente ai termini di scadenza, la domanda sarà considerata inammissibile.

Le domande di partecipazione firmate dall'organismo e dal candidato dovranno, infatti, essere trasmesse dall'organismo in busta chiusa insieme allo schema di contratto e agli altri documenti richiesti (cfr. par. 8), esclusivamente tramite servizio postale, corriere o altro recapito autorizzato, a partire dal 3 ottobre 2011 non oltre il 18 novembre 2011. Non potranno essere prese in considerazione, per nessun motivo, domande di finanziamento inviate prima del 3 ottobre o successivamente al 18 novembre 2011 o presentate, anche entro i suddetti termini, direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Agenzia.

Successivamente alla scadenza dei termini per la partecipazione, l'amministrazione provvederà:

- all'apertura di tutte le buste contenenti le domande pervenute e alla protocollazione mediante sistema informatico;
- all'attribuzione del punteggio relativo alla quota di cofinanziamento proposta;
- alla predisposizione di una graduatoria provvisoria, ad esclusivo uso interno, che (per le domande classificatesi a pari merito) terrà conto in primo luogo della durata del contratto proposto e, in secondo luogo, dell'ordine cronologico di invio (come sopra specificato);



- ad effettuare, per le sole domande classificatesi in posizione utile per ottenere il finanziamento, le ulteriori verifiche documentali sul rispetto dei requisiti formali e sostanziali. Nel caso in cui sulle domande esaminate si riscontrassero irregolarità o cause di inammissibilità, si procederà all'esclusione e la verifica andrà a scorrimento fino a ad esaurimento dei fondi disponibili con riferimento alla presente categoria.

L'attività istruttoria si concluderà con la pubblicazione delle graduatorie, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista per la presente categoria, a meno che il numero delle istanze pervenute e/o gli adempimenti conseguenti ad eventuali irregolarità delle stesse non giustifichino tempi più lunghi. La pubblicazione della graduatoria costituirà notifica a tutti gli interessati.

A conclusione della fase istruttoria sarà inviata agli organismi ospitanti una comunicazione di concessione del finanziamento in caso di esito positivo, e, in caso di esito negativo (per riscontro di irregolarità o cause di inammissibilità), una comunicazione di esclusione. Nessuna ulteriore verifica documentale o invio di comunicazione sarà effettuata nel caso di domande non ammesse in quanto non classificatesi in posizione utile per ottenere il finanziamento.

6.4 FINANZIAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI – ORGANISMI PUBBLICI

Il finanziamento delle domande avverrà secondo l'ordine di posizionamento nella graduatoria finale, stilata sulla base di quanto previsto al paragrafo precedente, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili con riferimento alla presente categoria. Eventuali economie derivanti da un mancato utilizzo di tutte le risorse finanziarie destinate ai percorsi di rientro da svolgersi presso organismi ospitanti pubblici saranno destinate ad aumentare proporzionalmente la dotazione finanziaria prevista per le altre categorie di percorsi nell'ambito del presente Avviso o, qualora vi siano ulteriori residui, questi saranno destinati ad azioni di supporto nell'ambito del programma Master and Back.

Il contributo sarà erogato all'organismo ospitante il quale dovrà provvedere a sua volta alla retribuzione mensile del candidato. L'effettiva erogazione potrà avvenire solo dietro presentazione, da parte dell'organismo, della documentazione richiesta dall'Agenzia in sede di concessione del finanziamento. In particolare, entro 45 giorni



dalla ricezione della comunicazione di concessione, pena la revoca del contributo (ad eccezione dei casi in cui gli adempimenti previsti richiedano tempi più lunghi) dovrà essere inviato dall'organismo ospitante il contratto datato e sottoscritto da entrambe le parti, in originale o in copia autentica e perfettamente conforme allo schema trasmesso

Il contributo avrà caratteristiche diverse a seconda della modalità prescelta per l'attivazione del percorso di rientro:

in allegato alla domanda di finanziamento (cfr. par. 8).

- nel caso di contratti di lavoro subordinato il contributo annuale sarà pari alla differenza tra il costo complessivo annuale lordo, calcolato in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di riferimento dell'organismo ospitante per l'inquadramento nel livello economico contrattuale iniziale della categoria/qualifica professionale adeguata alla laurea/specializzazione posseduta dal candidato, e la eventuale quota di cofinanziamento proposta dall'organismo ospitante (tutti gli elementi dovranno essere indicati all'interno della domanda congiunta - Allegato B). L'IRAP, così come gli eventuali emolumenti a carattere straordinario o occasionale, i rimborsi spese e gli oneri accessori relativi alle spese di gestione del personale, resteranno a carico del datore di lavoro e non sono compresi nell'importo considerato né possono essere considerati come quota di cofinanziamento. In ogni caso, il contributo erogato non potrà superare l'importo di € 36.000,00 annuali e sarà erogato per 12 o 24 mesi, in relazione alla durata del contratto:
- nel caso di contratti di lavoro parasubordinato, così come regolati al par. 6.2, sarà erogato un importo massimo pari a € 24.000,00 annuali, ferma la possibilità per l'organismo ospitante di contribuire al finanziamento del costo complessivo derivante dalla contrattualizzazione del candidato. L'IRAP, così come gli eventuali emolumenti a carattere straordinario o occasionale, dei rimborsi spese e degli oneri accessori relativi alle spese di gestione del personale, resteranno a carico del datore di lavoro e non sono compresi nell'importo considerato né possono essere considerati come quota di cofinanziamento. Il contributo sarà erogato per 12 o 24 mesi, in relazione alla durata del contratto.



L'erogazione del contributo avverrà in quote semestrali con le seguenti modalità:

- a. Rimborso. Nel caso in cui l'organismo ospitante intenda anticipare con risorse proprie i costi di contrattualizzazione relativi ad ogni semestre per tutta la durata del finanziamento, dovrà presentare periodicamente (con cadenza semestrale) domanda di rimborso secondo le modalità indicate in sede di concessione del finanziamento, corredata dei documenti semestrali attestanti lo svolgimento del rapporto di lavoro. Il contributo sarà erogato, a partire dalla scadenza del primo semestre, previa verifica di tutta la documentazione inviata.
- b. Anticipo. Nel caso in cui l'organismo ospitante intenda richiedere il finanziamento sotto forma di anticipo, il contributo sarà erogato in più soluzioni semestrali ognuna delle quali pari al 50% del contributo annuale concesso. Il primo anticipo sarà erogato in seguito all'invio del contratto all'amministrazione e le successive erogazioni avverranno dietro presentazione di apposita domanda (da inviarsi secondo le modalità indicate in sede di concessione del finanziamento, corredata dei documenti semestrali attestanti lo svolgimento del rapporto di lavoro), previa verifica di tutta la documentazione inviata.

Nel caso di cui alla lettera b, qualora il percorso di rientro venga interrotto anticipatamente il soggetto ospitante dovrà restituire la parte di contributo calcolata proporzionalmente al periodo di mancato svolgimento del percorso.

L'Agenzia regionale per il lavoro è tenuta ad effettuare controlli relativi alla regolare effettuazione del percorso finanziato e, nell'ipotesi di accertate gravi irregolarità, potrà procedere alla revoca del finanziamento ed al conseguente recupero delle somme erogate.

L'Agenzia potrà inoltre prevedere un sistema di monitoraggio periodico degli interventi finanziati, anche attraverso apposite visite all'interno delle strutture ospitanti per verificare la congruità dello svolgimento del percorso rispetto a quanto previsto. L'organismo ospitante e il candidato si impegnano quindi, con la partecipazione al presente Avviso, a collaborare alle attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi finanziati, e a consentire – previo congruo preavviso – l'accesso alle strutture in cui si



svolge il percorso affinché i preposti dell'Agenzia possano svolgere le opportune attività di analisi e riscontro.

7. PERCORSI DI RIENTRO DA SVOLGERSI PRESSO ORGANISMI OSPITANTI DI RICERCA

Il presente paragrafo disciplina i percorsi formativi da svolgersi presso **organismi ospitanti di ricerca**, al finanziamento dei quali è destinato un importo complessivo pari a € 2.000.000,00.

Le domande congiunte di finanziamento relative a questa tipologia di percorsi dovranno essere inviate in forma cartacea (solo tramite servizio postale, corriere o altro recapito autorizzato) esclusivamente a partire dal 3 ottobre e non oltre il 18 novembre 2011. Per le modalità di presentazione delle domande si prega di far riferimento al par. 8.

7.1 REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEI BENEFICIARI – ORGANISMI DI RICERCA

In relazione a questa categoria possono partecipare alla presente procedura le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e gli altri enti, operanti nel territorio della Sardegna che, come disciplinato dall'art. 22 della L. 240 del 30 dicembre 2010, possono attivare assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.

7.2 REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEL *PERCORSO* PRESSO ORGANISMI DI RICERCA

Gli organismi ospitanti in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo possono richiedere il finanziamento per percorsi di rientro da attivarsi, relativamente alla presente categoria, esclusivamente attraverso il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. 240 del 30 dicembre 2010 e secondo le modalità e le procedure disciplinate dal regolamento dell'organismo.



Per la quantificazione dell'importo degli assegni dovrà essere rispettata la normativa di riferimento.

Il finanziamento sarà concesso per una durata massima di 36 mesi, in relazione alla durata dell'assegno proposto.

I percorsi dovranno avere inizio (decorrenza dei contratti), pena la revoca del finanziamento concesso, nel periodo compreso tra la data di ricezione della comunicazione di concessione del contributo di cui al successivo paragrafo 7.3 e i 60 giorni successivi.

Gli organismi ospitanti di ricerca dovranno dar prova di aver rispettato, a pena di revoca del finanziamento, le disposizioni previste dalla normativa di riferimento per la selezione dei candidati per il conferimento di assegni di ricerca.

7.3 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO – ORGANISMI DI RICERCA

Gli organismi di ricerca non sono tenuti a cofinanziare i percorsi attivati presso le proprie strutture.

E' comunque facoltà dell'organismo quella di obbligarsi ad una percentuale di cofinanziamento da indicarsi nella domanda congiunta, avvantaggiandosi in tal modo di un punteggio ai fini dell'inserimento in graduatoria proporzionale alla quota di cofinanziamento.

Difatti le domande presentate saranno valutate sulla base della quota di finanziamento del percorso di rientro a carico dell'organismo ospitante proposta, da calcolare sul costo complessivo lordo derivante dalla contrattualizzazione del candidato (l'IRAP, così come gli eventuali emolumenti a carattere straordinario o occasionale, i rimborsi spese e gli oneri accessori relativi alle spese di gestione del personale, resteranno a carico del datore di lavoro e non sono compresi nell'importo considerato né possono essere considerati come quota di cofinanziamento): sarà attribuito 1 punto per ogni 5% di quota di cofinanziamento.

QUOTA DI COFINANZIAMENTO DEL PERCORSO DI **PUNTEGGIO** RIENTRO A CARICO DELL'ORGANISMO OSPITANTE 5% Sarà attribuito 1 punto per ogni 5% di quota di 10% 2 cofinanziamento. 3 15% Ai fini del calcolo del punteggio gli eventuali arrotondamenti verranno fatti per difetto. Es: per una 20% percentuale pari al 18,6% verrà considerato il 15% e attribuito un punteggio pari a 3.

Per l'eventuale cofinanziamento del percorso potranno essere utilizzati fondi propri dell'organismo ospitante o, qualora il progetto di ricerca sia realizzato in collaborazione con un organismo privato, potranno essere utilizzati fondi dell'azienda partner.

A parità di quota percentuale di cofinanziamento, sarà data priorità alle domande che prevedano un contratto di durata maggiore.

Alle domande che, in seguito all'assegnazione del punteggio e delle priorità come sopra indicato, risultassero a pari merito sarà attribuita un'ulteriore priorità sulla base dell'ordine cronologico di invio della domanda, per il quale faranno fede la data e l'ora riportate sul timbro postale o equivalente attestazione di invio (cfr. par. 8). I mittenti avranno cura di verificare che sul plico risultino indicati la data e l'orario di accettazione da parte dell'ufficio postale, del corriere o altro recapito autorizzato (nel timbro postale o analoga attestazione di invio) ed, in difetto di indicazioni relativamente all'orario, verrà considerato ai fini dell'inserimento in graduatoria l'orario delle ore 23:59 del giorno di spedizione mentre qualora non risulti in maniera certa neppure la data di invio, saranno considerati utili la data e l'orario di arrivo presso l'Agenzia regionale per il lavoro e, se pervenuta successivamente ai termini di scadenza, la domanda sarà considerata inammissibile.

Le domande di partecipazione firmate dall'organismo e dal candidato dovranno, infatti, essere trasmesse dall'organismo in busta chiusa insieme allo schema di contratto e agli altri documenti richiesti (cfr. par. 8), esclusivamente tramite servizio postale,



corriere o altro recapito autorizzato, a partire dal 3 ottobre 2011 e non oltre il 18 novembre 2011. Non potranno essere prese in considerazione, per nessun motivo, domande di finanziamento inviate prima del 3 ottobre o successivamente al 18 novembre 2011 o presentate, anche entro i suddetti termini, direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Agenzia.

Successivamente alla scadenza dei termini per la partecipazione, l'amministrazione provvederà:

- all'apertura di tutte le buste contenenti le domande pervenute e alla protocollazione mediante sistema informatico;
- all'attribuzione del punteggio relativo alla quota di cofinanziamento proposta;
- alla predisposizione di una graduatoria provvisoria, ad esclusivo uso interno, che (per le domande classificatesi a pari merito) terrà conto in primo luogo della durata del contratto proposto e, in secondo luogo, dell'ordine cronologico di invio (come sopra specificato);
- ad effettuare, per le sole domande classificatesi in posizione utile per ottenere il finanziamento, le ulteriori verifiche documentali sul rispetto dei requisiti formali e sostanziali. Nel caso in cui sulle domande esaminate si riscontrassero irregolarità o cause di inammissibilità, si procederà all'esclusione e la verifica andrà a scorrimento fino a ad esaurimento dei fondi disponibili con riferimento alla presente categoria.

L'attività istruttoria si concluderà con la pubblicazione delle graduatorie, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista per la presente categoria, a meno che il numero delle istanze pervenute e/o gli adempimenti conseguenti ad eventuali irregolarità delle stesse non giustifichino tempi più lunghi. La pubblicazione della graduatoria costituirà notifica a tutti gli interessati.

A conclusione della fase istruttoria sarà inviata agli organismi ospitanti una comunicazione di concessione del finanziamento in caso di esito positivo, e, in caso di esito negativo (per riscontro di irregolarità o cause di inammissibilità), una comunicazione di esclusione. Nessuna ulteriore verifica documentale o invio di comunicazione sarà effettuata nel caso di domande non ammesse in quanto non classificatesi in posizione utile per ottenere il finanziamento.



7.4 FINANZIAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI – ORGANISMI DI RICERCA

Il finanziamento delle domande avverrà secondo l'ordine di posizionamento nella graduatoria finale, stilata sulla base di quanto previsto al paragrafo precedente, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili con riferimento alla presente categoria. Eventuali economie derivanti da un mancato utilizzo di tutte le risorse finanziarie destinate ai percorsi di rientro da svolgersi presso organismi ospitanti di ricerca saranno destinate ad aumentare proporzionalmente la dotazione finanziaria prevista per le altre categorie di percorsi nell'ambito del presente Avviso o, qualora vi siano ulteriori residui, questi saranno destinati ad azioni di supporto nell'ambito del programma Master and Back.

Il contributo sarà erogato all'organismo ospitante il quale dovrà provvedere a sua volta alla retribuzione mensile del candidato. L'effettiva erogazione potrà avvenire solo dietro presentazione, da parte dell'organismo, della documentazione richiesta dall'Agenzia in sede di concessione del finanziamento. In particolare, entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione di concessione (pena la revoca del contributo) dovrà essere inviato dall'organismo ospitante il contratto per il conferimento dell'assegno di ricerca datato e sottoscritto da entrambe le parti, in originale o in copia autentica, perfettamente conforme allo schema trasmesso in allegato alla domanda di finanziamento (cfr. par. 8).

Il contributo annuale per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca sarà pari alla differenza tra il costo complessivo annuale lordo derivante dalla contrattualizzazione del candidato secondo la normativa di riferimento per il conferimento di assegni di ricerca (così come disciplinata dalla L. 240 del 30 dicembre 2010 e secondo le modalità e le procedure disciplinate dal regolamento dell'organismo) e la eventuale quota di cofinanziamento proposta dall'organismo ospitante. L'IRAP, così come gli eventuali emolumenti a carattere straordinario o occasionale, i rimborsi spese e gli oneri accessori relativi alle spese di gestione del personale, resteranno a carico del datore di lavoro e non sono compresi nell'importo considerato né possono essere considerati come quota di cofinanziamento. Il contributo sarà erogato per un massimo di 36 mesi, in relazione alla durata del contratto proposto (tutti gli elementi dovranno essere indicati all'interno della domanda congiunta – Allegato C).



L'erogazione del contributo avverrà in quote semestrali con le seguenti modalità:

- a. Rimborso. Nel caso in cui l'organismo ospitante intenda anticipare con risorse proprie i costi di contrattualizzazione relativi ad ogni semestre per tutta la durata del finanziamento, dovrà presentare periodicamente (con cadenza semestrale) domanda di rimborso secondo le modalità indicate in sede di concessione del finanziamento, corredata dei documenti semestrali attestanti lo svolgimento del rapporto di lavoro. Il contributo sarà erogato, a partire dalla scadenza del primo semestre, previa verifica di tutta la documentazione inviata.
- b. Anticipo. Nel caso in cui l'organismo ospitante intenda richiedere il finanziamento sotto forma di anticipo, il contributo sarà erogato in più soluzioni semestrali ognuna delle quali pari al 50% del contributo annuale concesso. Il primo anticipo sarà erogato in seguito all'invio del contratto all'amministrazione e le successive erogazioni avverranno dietro presentazione di apposita domanda (da inviarsi secondo le modalità indicate in sede di concessione del finanziamento, corredata dei documenti semestrali attestanti lo svolgimento del rapporto di lavoro), previa verifica di tutta la documentazione inviata.

Nel caso di cui alla lettera b), qualora il percorso di rientro venga interrotto anticipatamente il soggetto ospitante dovrà restituire la parte di contributo calcolata proporzionalmente al periodo di mancato svolgimento del percorso.

L'Agenzia regionale per il lavoro è tenuta ad effettuare controlli relativi alla regolare effettuazione del percorso finanziato e, nell'ipotesi di accertate gravi irregolarità, potrà procedere alla revoca del finanziamento ed al conseguente recupero delle somme erogate.

L'Agenzia potrà inoltre prevedere un sistema di monitoraggio periodico degli interventi finanziati, anche attraverso apposite visite all'interno delle strutture ospitanti per verificare la congruità dello svolgimento del percorso rispetto a quanto previsto. L'organismo ospitante e il candidato si impegnano quindi, con la partecipazione al presente Avviso, a collaborare alle attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi finanziati, affinché i preposti dell'Agenzia possano svolgere le opportune attività di analisi e riscontro.



8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione per il finanziamento del percorso di rientro dovrà essere compilata e sottoscritta congiuntamente da candidato e organismo ospitante.

L'invio della domanda sarà invece a cura dell'organismo.

A tutela degli organismi ospitanti e per garantire la certezza delle graduatorie, ciascun candidato potrà presentare una sola domanda congiunta di finanziamento a valere sul presente Avviso pubblico; non è pertanto ammissibile la presentazione, da parte del medesimo candidato, di più domande con organismi differenti e neppure la possibilità per un soggetto di sottoscrivere una domanda come candidato ed altra come legale rappresentante di un organismo ospitante.

Nei casi di presentazione plurima di domande (sia da parte del medesimo candidato che da parte dello stesso soggetto in veste sia di candidato sia di organismo ospitante) sarà considerata ammissibile esclusivamente la prima presentata in ordine di tempo, secondo la data e l'orario di spedizione (salvi i casi di annullamento descritti al par. 8.3), e le domande presentate successivamente saranno automaticamente ritenute inammissibili.

E' fatta eccezione per i soli candidati che abbiano presentato entro la prima scadenza del 30 settembre 2011⁵ domanda di partecipazione congiuntamente ad un organismo privato ma, non essendo stati ammessi al finanziamento (o, in caso di istruttoria in corso, non risultando l'ammissione pubblicata nelle graduatorie online), siano in possesso dei requisiti per la presentazione entro la seconda scadenza del 18 novembre 2011 di domanda congiunta con un organismo pubblico o di ricerca. In tale ipotesi, qualora la prima domanda presentata in ordine di tempo si collochi in posizione utile per ottenere il finanziamento nella graduatoria di riferimento, questa sarà ritenuta valida ed eventuali ulteriori domande presentate successivamente saranno automaticamente ritenute inammissibili.

Non è in nessun caso ammessa la possibilità per lo stesso candidato di presentare domanda entro la medesima scadenza del 18 novembre 2011 sia per un organismo pubblico che per un organismo di ricerca e, in caso di più domande, sarà considerata

⁵ Comma modificato in data 01.07.2011. Il testo precedente recitava "E' fatta eccezione per i soli candidati che abbiano presentato entro la prima scadenza del 9 settembre 2011..."



ammissibile esclusivamente la prima in ordine di tempo, secondo la data e l'orario di spedizione.

Gli organismi ospitanti, invece, potranno presentare domanda per il finanziamento di più percorsi di rientro a valere sul presente Avviso, fatti salvi i limiti numerici stabiliti dal paragrafo 6.2 per quanto riguarda gli organismi pubblici e, per gli organismi privati, i limiti previsti dal Regolamento "de minimis" come meglio specificato al paragrafo 5.2.

8.1 MODALITA' E TEMPI DI INVIO DELLE DOMANDE

La domanda congiunta, dovrà, a pena di esclusione:

- essere compilata in ogni sua parte secondo l'apposito modello allegato al presente Avviso (Allegato A, B o C a seconda della categoria di appartenenza dell'organismo) o comunque contenere tutti gli elementi richiesti in tale modello. Eventuali omissioni nella compilazione della domanda riguardanti elementi a pena di inammissibilità saranno causa di esclusione della domanda;
- essere sottoscritta in originale dall'organismo ospitante e dal candidato;
- essere inserita, unitamente a tutti i documenti richiesti (elencati al par. 8.2), **in busta chiusa** da trasmettere agli uffici dell'Agenzia con le modalità di seguito descritte.

La domanda congiunta e tutti i documenti richiesti dovranno, <u>a pena di esclusione,</u> essere inviati in busta chiusa presso la sede dell'Agenzia regionale per il lavoro, <u>Via Is Mirrionis 195, 09122 Cagliari</u>.

Il plico dovrà riportare all'esterno le seguenti indicazioni:

- destinatario: Agenzia regionale per il lavoro, Via Is Mirrionis 195, 09122 Cagliari Italia;
- mittente: **nominativo e indirizzo di entrambi i soggetti richiedenti** (candidato e organismo ospitante);
- categoria per la quale si intende partecipare (privato, pubblico o ricerca);



- dicitura "Programma Master and Back – Avviso Pubblico 2010-2011 – Percorsi di rientro".

Il plico dovrà essere inviato, <u>pena l'inammissibilità della domanda</u>, <u>esclusivamente tramite servizio postale, corriere o altro recapito autorizzato</u> e l'attestazione o il timbro di spedizione <u>dovrà riportare in maniera univoca la data e l'orario di invio.</u>

Tali indicazioni sono necessarie sia per la verifica dell'effettivo invio della domanda nel periodo indicato in relazione alla categoria di riferimento, sia per l'attribuzione della **priorità legata all'ordine cronologico di spedizione** (cfr. par. 5.3, 6.3 e 7.3), per la quale faranno fede la data e l'ora riportate sul timbro postale o equivalente attestazione di invio. I mittenti avranno cura di verificare che sul plico risultino indicati la data e l'orario di accettazione da parte dell'ufficio postale, del corriere o altro recapito autorizzato (nel timbro postale o analoga attestazione di invio) ed, in difetto di indicazioni relativamente all'orario, verrà considerato ai fini dell'inserimento in graduatoria l'orario delle ore 23:59 del giorno di spedizione mentre qualora non risulti in maniera certa neppure la data di invio, saranno considerati utili la data e l'orario di arrivo presso l'Agenzia regionale per il lavoro e, se pervenuta successivamente ai termini di scadenza, la domanda sarà considerata inammissibile.

A pena di esclusione, le domande dovranno essere inviate:

- a. per percorsi di rientro da svolgersi presso organismi ospitanti <u>privati</u>,
 esclusivamente a partire dal 1 settembre 2011 ed entro e non oltre la giornata del 30 settembre 2011⁶;
- b. per percorsi di rientro da svolgersi presso organismi ospitanti <u>pubblici</u> e presso organismi <u>di ricerca</u>, esclusivamente a partire dal 3 ottobre 2011 ed entro e non oltre la giornata del 18 novembre 2011.

In entrambi i casi, <u>farà fede il timbro postale o l'attestazione di spedizione, salvo</u> <u>quanto sopra previsto per le ipotesi di mancanza di data o orario certo</u>.

Non saranno prese in considerazione, per nessun motivo, domande che riportino

40

⁶ Comma modificato in data 01.07.2011. Il testo precedente recitava "per percorsi di rientro da svolgersi presso organismi ospitanti privati, esclusivamente a partire dal 18 luglio 2011 ed entro e non oltre la giornata del 9 settembre 2011".



una data certa di spedizione non compresa nei periodi indicati (sia essa precedente o successiva) con riferimento a ciascuna categoria <u>o presentate, anche entro i</u> suddetti termini, direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Agenzia.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e, ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, la domanda non giungesse a destinazione, questa non potrà essere presa in considerazione da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro.

I soggetti tenute a custodire copia della documentazione inviata unitamente alla ricevuta di spedizione, da presentare all'amministrazione, su semplice richiesta, in caso di ritardo, smarrimento del plico o dubbi circa l'effettiva data di spedizione del plico. In mancanza, la domanda sarà considerata inammissibile; è pertanto onere del mittente farsi rilasciare idonea ricevuta di spedizione.

8.2 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

A pena di esclusione il plico dovrà contenere i seguenti documenti:

- a. domanda congiunta di finanziamento del percorso di rientro: la domanda dovrà, a pena di esclusione, essere compilata in tutte le sue parti secondo il modello allegato (Allegato A, B o C a seconda della categoria di appartenenza dell'organismo) e firmata in originale per esteso da entrambi i richiedenti laddove richiesto. Non saranno in nessun caso prese in considerazione domande di partecipazione che non rispettino i suddetti requisiti;
- b. fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento del rappresentate legale dell'organismo ospitante in corso di validità;
- c. fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento del candidato in corso di validità;
- d. schema di contratto siglato da candidato e rappresentante dell'organismo per preventiva condivisione. Lo schema trasmesso dovrà essere perfettamente conforme alla versione definitiva del contratto che, in caso di finanziamento del percorso dovrà, pena la revoca del contributo, essere trasmesso in originale o in copia autentica, datato e sottoscritto da entrambi i soggetti, entro 45 giorni dalla ricezione della



comunicazione di concessione del finanziamento, salva la facoltà di presentare all'Agenzia istanza scritta e motivata di proroga del suddetto termine, nei casi in cui

gli adempimenti previsti richiedano tempi più lunghi (cfr. par. 5.4, 6.4 e 7.4);

e. **dichiarazione** resa singolarmente da parte di tutti i soggetti indicati al par. 5.1 (nell'ipotesi di un unico soggetto è sufficiente la compilazione della domanda secondo l'allegato A) attestante che nei confronti di ciascun dichiarante:

o non sia pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. Tale dichiarazione dovrà essere resa, in apposita autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, da tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società;

o non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici. Tale dichiarazione dovrà essere resa, in apposita autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, da tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società.

8.3 DOMANDE ERRONEE O INCOMPLETE

E' onere e interesse dei soggetti richiedenti verificare con la massima attenzione la correttezza delle informazioni riportate nella domanda e la completezza della documentazione allegata.



Annullamento

Qualora, successivamente all'invio della domanda, sulla stessa si riscontrino degli errori o, per circostanze intervenute successivamente, non si intenda più richiedere il finanziamento per il percorso di rientro, candidato e organismo ospitante dovranno far pervenire congiuntamente una richiesta di annullamento in forma scritta, con idonea sottoscrizione in originale ed accompagnata da una copia del documento di identità di entrambi i soggetti. Sia il candidato che l'organismo ospitante potranno quindi presentare una nuova domanda congiunta, anche con soggetti differenti, a pena di esclusione entro i termini previsti dal presente Avviso in relazione alla categoria di riferimento.

Si precisa che, in caso di annullamento e successivo invio di altre domande, per l'attribuzione della **priorità legata all'ordine cronologico di invio** (cfr. par. 5.3, 6.3 e 7.3) verranno prese in considerazione la data e l'ora di invio della **nuova domanda**.

Documentazione integrativa o sostitutiva

Qualora i soggetti si rendessero conto, successivamente all'invio del plico cartaceo - pur avendo compilato la domanda congiunta in modo corretto - di aver commesso delle irregolarità o mancanze in merito alla **documentazione** contenuta all'interno del plico già spedito all'amministrazione potranno, a pena di decadenza entro i termini previsti dal presente Avviso per la presentazione delle domande con riferimento a ciascuna categoria, trasmettere la sola documentazione integrativa o sostitutiva con una lettera di accompagnamento nella quale devono essere richiamati, a pena di inammissibilità della nuova documentazione, gli elementi che permettano l'univoca identificazione della domanda già presentata (nome e cognome dei mittenti, data di spedizione, categoria di riferimento, numero di protocollo attribuito dagli uffici dell'Agenzia se noto, etc.).

Nel caso di presentazione di documentazione integrativa, ai fini dell'attribuzione della priorità riferita all'ordine cronologico saranno prese in considerazione la data e l'ora di invio degli ultimi documenti presentati.

Regolarizzazione della documentazione

Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande, non



sarà più consentito al candidato di regolarizzare la documentazione al di fuori dei casi previsti dall'art. 6 lett b), L. n. 241 del 1990.

In nessun caso sono suscettibili di regolarizzazione: la mancanza di data o sottoscrizione in originale ove richiesta; la mancanza di documentazione afferente agli elementi essenziali della domanda; l'omessa presentazione di documenti previsti a pena di esclusione; l'inosservanza di adempimenti procedimentali previsti nel presente Avviso; la mancata allegazione della copia del documento di identità all'istanza ed alle dichiarazioni sostitutive (è comunque sufficiente una sola copia del documento di ognuno dei due soggetti richiedenti all'interno del plico, anche in presenza di dichiarazioni sostitutive plurime, salvo quanto previsto in precedenza in merito alle dichiarazioni sostitutive o integrative).

9. ULTERIORI INFORMAZIONI

L'amministrazione si riserva la più ampia facoltà di effettuare gli opportuni controlli, anche successivamente all'assegnazione del finanziamento, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati e dai rappresentanti degli organismi ospitanti in sede di presentazione della domanda, oltre che della documentazione presentata per l'erogazione del finanziamento e di revocare, in presenza di dichiarazioni false e mendaci e riscontrate irregolarità, il finanziamento concesso con diritto a richiedere la restituzione degli importi indebitamente percepiti ed eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza.

Tutte le informazioni relative al presente Avviso pubblico sono disponibili alla pagina www.regione.sardegna.it/masterandback/

Eventuali comunicazioni inerenti il presente Avviso potranno essere trasmesse all'indirizzo:

Agenzia regionale per il lavoro

Master and Back 2011 - Percorsi di rientro

Via Is Mirrionis, 195

09122 Cagliari – ITALIA



oppure consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Agenzia regionale per il lavoro negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì ore 11:00-13:00; martedì e mercoledì ore 16:00-17:00; esclusi i festivi).

Per qualsiasi informazione concernente il procedimento amministrativo gli interessati potranno contattare:

- l'indirizzo email masterandback.back@regione.sardegna.it
- l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, sito in Via Is Mirrionis, 195 Cagliari, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì ore 11:00-13:00; martedì e mercoledì ore 16:00-17:00, esclusi i festivi; recapito telefonico 070 606 7039.

Eventuali modifiche concernenti le modalità e gli orari, disposte successivamente alla pubblicazione del presente Avviso, saranno pubblicate sul sito internet dedicato al programma.

Tutti i provvedimenti amministrativi emanati dall'Agenzia regionale per il lavoro ed inerenti al presente Avviso possono essere impugnati dinanzi al TAR Sardegna, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione, notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto.

L'Agenzia regionale per il lavoro si riserva la facoltà di sospendere, modificare e/o annullare la procedura relativa al presente Avviso in qualunque momento e quale che sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

10. TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si rende noto che:

- 1. Il trattamento dei dati forniti dai partecipanti al programma Master and Back è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei procedimenti amministrativi ad esso inerenti.
- 2. Il trattamento sarà svolto, anche con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro e dei propri dipendenti o collaboratori incaricati ed i dati raccolti saranno archiviati presso l'archivio



cartaceo dell'Agenzia regionale per il lavoro oltre che inseriti in un'apposita banca dati elettronica detenuta e gestita dall'Agenzia regionale per il lavoro.

- 3. Il conferimento di dati personali comuni e sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente Avviso e la sottoscrizione della domanda di partecipazione comporta l'autorizzazione al trattamento dei dati; l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali comporta l'impossibilità di accedere ai benefici del programma Master and Back.
- 4. I dati personali a conoscenza degli incaricati del trattamento possono essere comunicati a terzi solo ed esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso e soltanto nel caso in cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
- 5. I dati personali dei candidati e dei rappresentanti degli organismi ospitanti potranno essere pubblicati, per la partecipazione all'ambiente virtuale di incontro domanda/offerta denominato "Vetrine", dietro esplicita richiesta ed apposita autorizzazione, sulle pagine web dedicate al programma Master and Back con la finalità di favorire l'incontro domanda/offerta dei partecipanti; la mancata autorizzazione al trattamento dei dati, non comporta esclusione dai benefici del Programma Master and Back ma esclusivamente l'impossibilità di partecipazione all'ambiente delle Vetrine.
- 6. E' prevista inoltre la pubblicazione online sul sito web dedicato al Master and Back delle graduatorie degli ammessi e non ammessi ai benefici di cui al presente Avviso comprensive degli estremi identificativi del candidato e dell'organismo che presentano domanda di finanziamento. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi esclusivamente nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.
- 7. L'art. 7 del Codice Privacy conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre



diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l'interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. A tal fine si comunica che titolare del trattamento è l'Agenzia regionale per il lavoro della Regione Autonoma della Sardegna nella persona del Responsabile di procedimento.